

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero Sandulli - Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente relatore

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

## **DECISIONE**

sul reclamo numero di registro100 del 2019, proposto dalla società Brescia Calcio SPA in persona del Presidente del CDA Sig. Massimo Cellino

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n 80 del 5.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.11. 2019 l'Avv. Stefano Agamennone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **RITENUTO IN FATTO**

La Brescia Calcio Spa, con il reclamo del 12.11.2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo per avere lo stesso qualificato il comportamento tenuto, al termine della

gara, dal calciatore Alessandro Matri come "intimidatorio" mentre, secondo la

reclamante, lo stesso sarebbe da ritenersi "un atteggiamento impetuoso".

Inoltre l'espressione usata dal giocatore non sarebbe da definire come "gravemente

irrispettosa", perché non caratterizzata da violenza verbale alcuna.

**CONSIDERATO IN DIRITTO** 

La Corte ritiene ammissibile, limitatamente alla sanzione accessoria dell'ammenda, il

ricorso proposto dalla Società Brescia Calcio Spa, perché l'ammenda è autonoma rispetto

alla sanzione principale della squalifica.

L'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere eccessiva rispetto ai fatti così

come risultanti dagli atti ufficiali di gara, atteso che l'espressione proferita dal Matri – pur

censurabile – non integra gli estremi della condotta "gravemente irrispettosa".

Si ritiene pertanto di ridurre la sanzione nel più congruo ammontare di € 5.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul

reclamo n. 100 proposto dalla società BRESCIA CALCIO avverso la sanzione

dell'ammenda di € 15.000,00 inflitta al calc. Matri Alessandro a seguito della gara Hellas

Verona/Brescia del 3.11.2019, accoglie il reclamo come proposto e riduce la sanzione

dell'ammenda nell'ammontare di € 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE

f.to

Avv. Stefano Agamennone

IL PRESIDENTE

f.to

Prof. Piero Sandulli

Depositato il 30 novembre 2019

IL SEGRETARIO

f.to

Antonio Metitieri